



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 Dipartimento delle Autonomie Locali
Servizio 1 "Assetto istituzionale e Territoriale
degli Enti Locali"
autonomielocali.servizio1@regione.sicilia.it

Codice Fiscale: 80012000826
 Partita IVA: 02711070827
 Via Trinacria, 34/36 – 90144 Palermo
 Tel. 091.7074436
 dg.autonomielocali@regione.sicilia.it

Palermo 22/09/2021
 Prot. n. 13363

Responsabile procedimento: Funzionario direttivo dr.ssa Daniela Leonelli (tel. 091/7074697 – fax 091/7074603)
 E-mail: d.leonelli@regione.sicilia.it

Oggetto: Comune di CATANIA – Richiesta parere erogazione gettone di presenza di consigliere sostituto/delegato per partecipazione a commissioni consiliari in cui lo stesso non è membro componente.

Trasmessa via pec

- Al Presidente del Consiglio Comunale

e, p.c. - Al sig. Sindaco
 - Al Segretario Generale di
 CATANIA
comune.catania@pec.it

In riscontro alla nota prot. n. 351573 del 10/09/2021 inviata dal Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Catania, acquisita in data 13/09/2021 al prot. Dip.le n. 12668, con la quale è stato posto il quesito in oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'assistenza giuridico-amministrativa degli organi comunali è funzione assegnata ai Segretari degli enti locali dall'art. 97, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che configura il rapporto del Segretario con il Comune e ne individua le competenze, attribuendogli compiti di collaborazione e le suddette attività di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Destinatari delle predette funzioni di assistenza ed attività consultiva sono gli "Organi dell'ente", ai quali il Segretario deve fornire il proprio supporto e la propria consulenza aventi contenuto giuridico, fermo restando, comunque, che la definizione dei procedimenti amministrativi rimane assegnata alle precipue competenze e responsabilità delle Amministrazioni locali.

Il Dipartimento Regionale per le Autonomie Locali, e per esso il Servizio 1, non fornisce pareri su casi specifici, quale è quello oggetto della presente, ma svolge attività di orientamento e di indirizzo generale sull'assetto e sul funzionamento degli Enti Locali, attraverso una consulenza giuridico/amministrativa in favore degli Organi istituzionali degli Enti Locali siciliani. I pareri comunque rilasciati da questo Dipartimento sono, per la loro natura, di mera interpretazione e indirizzo e non possono essere annoverati fra gli atti generali di imposizione, essendo non vincolanti, e pertanto, possono essere disattesi dall'Ente richiedente che resta libero, nell'ambito della propria autonomia, di adottare comportamenti difforni (Circolare 7/2008).

Relativamente alla problematica rappresentata, si esprimono le seguenti considerazioni:

In Sicilia, lo status degli amministratori locali e l'assetto ordinamentale, istituzionale ed organizzativo degli Enti locali, è materia riservata dallo Statuto alla potestà legislativa esclusiva della Regione, ed il sistema normativo delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali risulta così sviluppato:

- art.19 della l.r. n. 30/2000 e s.m.i., che riconosce il diritto a percepire le indennità di funzione ed i gettoni di presenza agli amministratori comunali ivi indicati, tenuto conto delle modifiche introdotte dalla l.r. n. 11/2015;

- l'art. 19/bis della legge regionale 23.12.2000, n. 30 e s.m.i., che disciplina il divieto di cumulo delle indennità e dei gettoni di presenza;

- la disciplina a livello di singolo ente locale che specifica le modalità di erogazione delle indennità e dei gettoni di presenza.

Si rammenta al riguardo che, mentre l'indennità è connessa all'esercizio della funzione e prescinde dalla effettiva presenza alle sedute degli Organi collegiali e pertanto è riconosciuta in favore dei soli soggetti la cui attività si esplica indipendentemente dalla partecipazione alle riunioni di detti Organi, la corresponsione dei gettoni di presenza è, di contro, subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere ai consigli ed alle commissioni, come prescritto dall'innovata previsione normativa nazionale e regionale, la quale, fra l'altro, "pone a carico degli enti locali l'obbligo di stabilire con apposito regolamento i termini e le modalità di esplicazione ed applicazione del principio dell'effettiva partecipazione, per la corresponsione dei gettoni di presenza".


Sul quesito posto, si ritiene di concordare con l'avviso all'uopo formulato del Segretario Generale del Comune, peraltro in armonia con l'orientamento esplicitato dal Ministero dell'Interno con parere del 14 aprile 2003, ovvero che, qualora partecipi alla commissione consiliare non il consigliere effettivo ma un delegato, è parimenti ammissibile l'erogazione del gettone di presenza a favore di quest'ultimo, purché ricorrano i seguenti presupposti:

- conferimento di formale delega, secondo le modalità previste dal regolamento comunale, da parte del membro effettivo della commissione a favore di altro consigliere appartenente allo stesso gruppo;
- invarianza di costi per l'amministrazione comunale.

Nei termini suddetti è l'avviso di questo Ufficio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dr.ssa Monica Tardo



IL DIRIGENTE GENERALE

dr.ssa Margherita Rizza

